



S.C. Area Gestione del Patrimonio
 Direttore dott.ssa Maria Loreta Notarangelo
 S.S. Appalti e contratti di Farmaci e Dispositivi Medici
 Dirigente dott.ssa Teresa Antonetti

Foggia, 20/06/2024

Spett.le
OLYMPUS ITALIA S.R.L. -
SOCIETÀ UNIPERSONALE
 P.IVA 0994940152
 (Tramite Piattaforma EmPulia)

Oggetto: Procedura telematica ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. b) punto 2 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale in regime di somministrazione di elettrodi superloop 4 mm dedicati al generatore " Gyrus mod. superpulse" in dotazione presso la struttura di urologia universitaria di questa azienda ospedaliera.

OGGETTO - DURATA - IMPORTO DELL' AFFIDAMENTO

Lo scrivente A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia, deve procedere con apposita procedura negoziata telematica all'affidamento, ex art 76 comma 2 lett. b, punto 2 del D.lgs 36/2023, di quanto citato in oggetto come di seguito dettagliato:

Descrizione	Quantità in pz
ELETTRODO BIPOLARE MONOUSO LOOP DA4MM AD INNESTO DIRETTO NEL CAVO DI CONNESSIONE GYRUS EG300	300 (60 conf. Da 5 pz)
IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO € 86.100,00	

L'affidamento avrà la durata di 12 mesi (dodici mesi), a decorrere dalla data del provvedimento di affidamento della fornitura, salvo che prima del previsto termine di scadenza del contratto sia possibile addivenire alla formale adesione a Convenzioni sottoscritte dal Soggetto Aggregatore, comprensive del dispositivo oggetto della presente procedura.

L' A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia avrà la facoltà di disporre una proroga del contratto fino ad ulteriori mesi 6, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile addivenire ad una nuova aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120 commi 10 e 11 del D.Lgs. 36/2023. E', pertanto, fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare l'eventuale proroga del contratto, con decisione unilaterale dell'Amministrazione. È diversamente escluso ogni tacito rinnovo del contratto conseguente alla presente procedura di affidamento.

Questo Policlinico inoltre, avrà facoltà di richiedere all'aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'aumento ovvero la diminuzione delle prestazioni contrattuali rispetto a quelle espressamente indicate nel presente atto e nella normativa di gara, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto e, comunque, fino a concorrenza del limite di cui all' art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.



Tanto premesso, si invita codesto operatore economico a far pervenire la propria migliore offerta a mezzo della piattaforma Empulia entro le ore **14 del 28/06/2024**.

Alla stessa offerta dovranno essere allegati debitamente sottoscritti e firmati digitalmente:

- Schema di offerta economica secondo il modello allegato (**All.1**);
- dichiarazione resa ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 di materiale esclusivamente dedicati alle sopracitate apparecchiature;
- Dichiarazione di distribuzione in esclusiva .
- Patto di Integrità resa secondo il modello allegato (**All.2**);
- Dichiarazione Fornitore ANTI PANTOUFLAGE secondo il modello allegato (**All.3**);
- scheda Tecnica del/i dispositivo/i proposto/i, redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, riportante le caratteristiche possedute con riferimento a quelle oggetto di valutazione, nonché il relativo codice CND ed il numero di Repertorio, ove presenti;
- Informativa Trattamento Dati Personali Per Gare – Contratti (**all.4**).

Si ritiene opportuno evidenziare che, all'offerta così compilata, venga allegata la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, che comprovi la esclusività della produzione e della commercializzazione degli articoli offerti.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di cui all' art 94 e seguenti del codice accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) ,pertanto si richiede all'operatore economico di *attenzione le notifiche delle richieste di autorizzazione che questa Amministrazione provvederà ad effettuare al fine di avviare i controlli previsti dal codice degli appalti attraverso la piattaforma FVOE 2.0*

INDAMEPIMENTI E PENALITA'

L'Azienda, in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, contesterà per iscritto gli eventuali vizi o mancanza di qualità entro 30 giorni dalla consegna, potrà a propria scelta:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione inviata per via telematica.
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni. Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.
- risolvere il contratto.

Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore - intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o che siano imputabili all'Amministrazione - qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante, a



seguito di debita motivazione, applicherà penalità in conformità a quanto previsto nell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto di seguito riportato:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura di prodotto rispetto al termine massimo stabilito di 5 giorni, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari allo 0,3 % per mille dell'ammontare netto contrattuale; in questo caso l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
- in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, applicherà una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
- in caso di ripetuti ritardi nella consegna, potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;
- in caso di fornitura di prodotto non conforme, applicherà una penale del 3% del valore dell'ordine per l'importo della merce non conforme;
- in caso di ritardo nel ritiro e sostituzione del prodotto qualitativamente difforme contestato, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti, applicherà una penale pari al 0,5% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti (10 giorni dalla comunicazione), per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di consegna di prodotto fornito con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell'ordine, salvo diverso accordo con la struttura richiedente;

In ogni caso le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non potranno superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara; in tali casi l'Amministrazione applica al fornitore le penali di cui ai punti precedenti sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai punti precedenti, vengono contestati per iscritto al fornitore da parte dell'Amministrazione contraente.

Il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo



di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Policlinico Foggia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni

In caso di reiterati inadempimenti del fornitore, l'Amministrazione, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto del 10% dell'ammontare netto contrattuale comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso, l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE .

Successivamente alla ricezione della comunicazione di intervenuta aggiudicazione e nei termini in essa indicati, l'aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- A) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità e condizioni indicate nel art. 106, cui si rinvia;
- B) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Maria Teresa Melchionda

Il Responsabile S.S. Farmaci e Dispositivi medici

dott.ssa Teresa Antonetti